

BOLLETTINO DELLE LEGGI REGIONALI

ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2014

Nota: il Bollettino delle leggi regionali curato dalla Direzione Legislazione Mercato Privato dell'Ance viene pubblicato con cadenza periodica al fine di segnalare la pubblicazione di provvedimenti normativi regionali (leggi, regolamenti, delibere) di interesse per il settore edilizio. Le schede sintetiche riportate nella prima parte del Bollettino costituiscono un approfondimento specifico solo per alcune leggi regionali di maggior rilievo riferite alle materie: governo del territorio, edilizia, tutela ambientale, semplificazioni amministrative.

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO

REGIONE	RR N.27 DEL 26/11/2014 Modifiche R.R. 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta) e successive modifiche.	BUR N.95 DEL 27/11/2014	AMBITO DI RIFERIMENTO
Lazio	Il Regolamento regionale 27/2014 interviene a modificare il Regolamento regionale 18/2008 in materia di strutture ricettive all'aria aperta, ovvero campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate per la sosta. Le modifiche contenute nel provvedimento sono necessarie per adeguare il Regolamento regionale alle variate esigenze del mercato e soprattutto alle novità introdotte dalla legge regionale n. 8/2013 in materia di organizzazione del sistema turistico e semplificazione delle strutture ricettive. Anche ai fini della semplificazione amministrativa vengono ridefinite in modo uniforme per il territorio regionale le procedure per la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta e per l'esercizio delle relative attività. Il provvedimento, quindi, prevede anche per le strutture turistiche all'aria aperta le modalità e la procedura di presentazione della SCIA (Segnalazione di inizio attività) che, in base alla nuova normativa regionale, rappresenta l'unico adempimento necessario per l'avvio dell'attività. Si introduce la possibilità per i Comuni di individuare le aree di sosta nelle zone destinate a parcheggi o a servizi, comprese quelle prossime ai nodi di scambio nonché, a supporto del turismo all'aria aperta, itinerante, rurale ed escursionistico, ad una distanza non inferiore a venticinque metri dai confini delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro, purché le aree presentino dimensioni ridotte con un numero massimo di venti piazzole. Il limite di venticinque metri non si applica qualora le aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro e le aree attrezzate per la sosta temporanea siano riconducibili al medesimo titolare delle attività. Il limite dei venticinque metri non si applica altresì qualora l'area di sosta venga realizzata previo consenso da parte del titolare delle aree destinate ad attività agricole, turistico ricettive, ludiche e di ristoro. Prevista, tra le altre cose, la possibilità che soggetti privati propongano ai comuni competenti per territorio, l'individuazione di proprie aree da destinare alla sosta temporanea provvedendo alla relativa realizzazione e gestione. Altre disposizioni definiscono poi i requisiti minimi strutturali e funzionali comuni di campeggi e villaggi turistici.		EDILIZIA STRUTTURE RICETTIVE

REGIONE	LR N. 10 DEL 10/11/2014 <i>Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alla funzioni amministrative in materia di paesaggio</i>	BUR N.90 DELL'11/11/2014	AMBITO DI RIFERIMENTO
LAZIO	Le principali modifiche sono qui di seguito elencate: • la proroga al 31 gennaio 2017 degli interventi straordinari; • il posticipo al 31 dicembre 2013 della data di realizzazione degli edifici esistenti sui quali si può intervenire per la realizzazione degli interventi straordinari (salvo gli edifici nelle zone D); • la miglior precisazione dei parametri edilizi; • per tutti gli interventi straordinari il sistema della deroga è ora esteso anche ai regolamenti edilizi comunali; • la riduzione, in talune fattispecie, dei premi di cubatura previsti dalla precedente legge; • la riformulazione delle disposizioni riguardanti le opere di urbanizzazione e gli standard (compresa la monetizzazione); • per gli interventi di mutamento di destinazione d'uso è prevista la possibilità di delocalizzare l'housing sociale; • vengono previsti contenuti innovativi da inserire nel regolamento per l'housing sociale; • viene introdotta una serie consistente di ulteriori modifiche procedurali, essenziali per l'attuazione e gestione degli interventi; • gli interventi straordinari si applicano anche nei Comuni dotati di solo programma di fabbricazione; • la proroga al 31 ottobre 2015 di "tutte le graduatorie degli interventi di edilizia agevolata previsti in programmi adottati dalla giunta regionale", "compatibilmente con la persistenza della copertura finanziaria".		EDILIZIA - URBANISTICA PIANO CASA

REGIONE	LR N.32 DEL 12/11/2014 Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche	BUR N.16 DEL 14/11/2014 PARTE PRIMA	AMBITO DI RIFERIMENTO
LIGURIA	A sei anni di distanza dalla sua entrata in vigore la legge regionale n. 2/2008 viene sostituita dal nuovo Testo Unico sul turismo e strutture ricettive che, secondo le finalità del legislatore regionale, dovrebbe essere maggiormente aderente alle esigenze del mercato anche in una ottica di semplificazione della normativa, pur confermando l'impianto legislativo esistente da un punto di vista della sua strutturazione. In particolare, rientrano nel campo di applicazione della legge le seguenti tipologie ricettive: La presente legge disciplina l'offerta turistica, ricettiva e balneare regionale esercitata da imprese turistiche ovvero da enti o da associazioni in forma imprenditoriale mediante le seguenti tipologie: a) strutture ricettive alberghiere ; b) strutture ricettive all'aria aperta; c) altre strutture ricettive (quali case per ferie; ostelli; rifugi alpini ed escursionistici; affittacamere; bed & breakfast; case e appartamenti per vacanze; aree di sosta; mini aree di sosta; agriturismo; ittiturismo); d) marina resort; e) stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge asservite; f) parchi divertimento. I bed & breakfast e gli affittacamere, con capacità ricettiva fino ad un massimo di tre camere, potranno essere gestiti in forma non imprenditoriale, con carattere occasionale e saltuario, sulla base di quanto disposto dalla disciplina statale vigente, avvalendosi esclusivamente della propria organizzazione familiare. La legge disciplina, altresì, gli appartamenti ammobiliati ad uso turistico che, in quanto mere locazioni a fini turistici, non costituiscono attività imprenditoriale. Tra le novità si segnalano: • l'articolo 26 che introduce per la prima volta la definizione dei "marina resort" (tipologia già disciplinata in Friuli Venezia Giulia). Si tratta di una tipologia destinata ai turisti dotati di una imbarcazione nei confronti dei quali alla consueta offerta di ormeggio vengono abbinati una serie di servizi, dotazioni e attrezzature che contribuiscono a completare il soggiorno. I "marina resort" possono fornire i servizi ricettivi suddetti esclusivamente alle unità da diporto in transito e per un periodo di soggiorno non superiore a quarantacinque giorni consecutivi. • la disciplina di cui all'articolo 43 relativo alla multiproprietà che è stata adeguata rispetto alla normativa nazionale (Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005 modificato dal D.Lgs. 79/2011). Con provvedimento della Giunta regionale, sentiti gli enti locali e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive più rappresentative a livello regionale, saranno approvate le disposizioni attuative relativamente a: a) i requisiti tecnico-estetici, igienico-sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture ricettive e le altre tipologie di alloggio turistico disciplinate dalla presente legge, nonché i servizi che devono essere forniti dalle stesse; b) le modalità e i termini di adeguamento delle strutture ricettive e delle altre tipologie di alloggio turistico alle norme di cui alla presente legge; c) le denominazioni aggiuntive delle strutture ricettive e le forme di ospitalità diffusa.	EDILIZIA STRUTTURE RICETTIVE	

REGIONE	LR N.30 DEL 12/11/2014 Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).	BUR N.16 DEL 14/11/2014 PARTE PRIMA	AMBITO DI RIFERIMENTO
LIGURIA	Le legge n. 30/2014 introduce diverse modifiche alla disciplina in materia di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti (LR n. 24/2001) per consentirne una migliore operatività, adeguata alle esigenze emerse nei tredici anni trascorsi dalla sua entrata in vigore . Rispetto all'originaria legge regionale n. 24 del 2001, la cui applicazione era limitata agli edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore della legge stessa (6 settembre 2001), la nuova disciplina consente ai Comuni di estendere l'operatività delle legge regionale anche agli edifici realizzati successivamente a tale data (purché esistenti all'approvazione della nuova legge regionale, quindi fino al 2014). Quanto all'individuazione delle caratteristiche dei locali sottotetto suscettibili di interventi di recupero a fini abitativi, viene fornita una nuova definizione di "sottotetto", stabilendo in termini oggettivi le dimensioni minime (altezza interna nel punto più elevato pari ad almeno 1,40 metri) dei locali non abitabili oggetto di possibile intervento per recupero a fini abitativi mediante raggiungimento della prescritta altezza media interna di mt. 2,30 (parametro quest'ultimo già previsto dall'originaria LR n. 24/2001 e non modificato dalla nuova legge). Altre novità riguardano i titoli abilitativi edilizi richiesti per la realizzazione degli interventi: DIA obbligatoria ove gli interventi non comportino modificazioni della sagoma dell'edificio esistente; permesso di costruire ove gli interventi comportino modificazioni della sagoma dell'edificio esistente. Per quanto concerne l'obbligo di dotazione di parcheggi pertinenziali nel caso di realizzazione di nuove unità abitative autonome a seguito del recupero del sottotetto, è previsto obbligo di dotazione di un parcheggio di superficie non inferiore a 12,50 metri quadrati per ogni unità aggiuntiva, mentre nel caso di impossibilità di reperimento di tale parcheggio nell'area di intervento, è consentita la possibilità di corrispondere a titolo di monetizzazione una somma equivalente al valore di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati. Gli interventi di recupero dei sottotetti sono soggetti alla corresponsione del contributo di costruzione previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia oppure di nuova costruzione ai sensi della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e a seconda che l'intervento edilizio rientri o meno nei limiti volumetrici e superficiali stabiliti all'articolo 10, comma 2, lettera f), della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il contributo è ridotto nella misura del 50 per cento, qualora l'intervento non determini la creazione di una nuova unità abitativa. Il contributo è, in ogni caso, ridotto nella misura del 50 per cento quando gli immobili interessati sono destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Aziende regionali territoriali per l'edilizia (ARTE) o all'ampliamento di strutture turistico-ricettive.	EDILIZIA	

REGIONE	LR N.31 DEL 28/11/2014 Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato	BUR N. 49 DELL'1/12/2014 S.O. N.1	AMBITO DI RIFERIMENTO
LOMBARDIA	Come specificato nell'articolo 1 la legge contiene disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. In particolare, scopo della legge è di concretizzare sul territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero. All'articolo 2 vengono fornite una serie di definizioni tra cui quella di <i>“consumo di suolo”</i>: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento urbanistico, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale - esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali - ; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile. Lo stesso articolo 2, inoltre, al comma 2 prevede che il nuovo Piano Territoriale Regionale provveda a definire, entro dodici mesi, le modalità per individuare gli indici che misurano il consumo di suolo e provvederà alla disaggregazione del territorio in ambiti omogenei, esprimendo anche criteri, indirizzi e linee tecniche da applicarsi negli strumenti di governo del territorio per contenere il consumo di suolo. Si prevede altresì che i documenti di PGT non possano, in ogni caso, disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state del tutto attuate le previsioni di espansione e trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della legge. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentita la competente commissione consiliare, definirà i criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo. L'articolo 4 prevede alcune misure di incentivazione per gli interventi di rigenerazione urbana, o per quelli, più in generale, che vengono realizzati sul patrimonio edilizio esistente. Infine l'articolo 5 disciplina la fase transitoria.		GOVERNO DEL TERRITORIO

REGIONE	LR N.49 DEL 5/12/2014 <i>Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)</i>	BUR N. 169 DEL 10/12/2014	AMBITO DI RIFERIMENTO
PUGLIA	Al fine di incentivare l'attività edilizia la regione Puglia modifica ancora una volta il Piano Casa regionale introdotto per la prima volta nel 2009. Prevista innanzitutto la proroga per gli interventi di ampliamento e ristrutturazione degli edifici esistenti al 31 dicembre 2015. Modifiche interessanti riguardano l'articolo 3 e i limiti volumetrici. Previsto, infine, che, limitatamente alle modifiche introdotte, i comuni, entro il termine di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore, possano definire con deliberazione di consiglio gli ambiti territoriali ove dette modifiche e integrazioni non si applicano.		EDILIZIA - URBANISTICA PIANO CASA

REGIONE	LR N.65 DEL 10/11/2014 <i>Norme per il governo del territorio</i>	BUR N. 53 DEL 12/11/2014	AMBITO DI RIFERIMENTO
TOSCANA	L'obiettivo della riforma, a distanza di nove anni di applicazione della legge n. 1/2005, salve le più recenti modifiche da parte della LR n.40/2011, sembra soprattutto quello di rivedere, in chiave più aggiornata sia la parte più prettamente urbanistica sia quella afferente al regime dei titoli abilitativi. La struttura dell'articolato (con i suoi 256 articoli) si presenta molto complessa e, ricalcando quella della legge 1/2005, è suddivisa in due parti: la pianificazione territoriale e paesaggistica e la disciplina edilizia. In merito alla pianificazione territoriale, emerge in maniera piuttosto accentuata la volontà di privilegiare il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, insieme alla valorizzazione dei centri storici . L'articolo 4 stabilisce, infatti, che nessun elemento costitutivo del patrimonio territoriale possa essere ridotto in modo irreversibile. Le trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono consentite esclusivamente nell'ambito del territorio urbanizzato quale individuato dal piano strutturale, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT). Non sono comunque consentite nuove edificazioni residenziali fuori del territorio urbanizzato, fermo restando quanto previsto dal titolo IV, capo III.		GOVERNO DEL TERRITORIO

ELENCO PROVVEDIMENTI NORMATIVI REGIONALI PUBBLICATI NEI BUR

Regione	Estremi provvedimento	Materia
Abruzzo	LR n. 40 del 12/11/2014 – BUR n.47 del 26/11/2014	<i>Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica</i>
Basilicata	LR n.32 del 5/11/2014 – BUR n.43 del 7/11/2014	<i>Risanamento e rilancio dei consorzi per lo sviluppo industriale</i>
Basilicata	DGR n.1349 del 7/11/2014 – BUR n.45 dell'1/12/2014	<i>Presa d'atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l'adozione di moduli unificati e semplificati per la presentazione dell'istanza del permesso di costruire e della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) edilizia, adottato in sede di Conferenza Unificata.</i>
Emilia Romagna	DGR n. 1577 del 13/10/2014 – BUR n. 305 del 20/10/2014	<i>Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m..</i>
Friuli Venezia Giulia	DGR n.1872 del 14/10/2014 – BUR n. 44 del 29/10/2014	<i>Indirizzi operativi temporanei, ai sensi dell'art. 24, comma 1, L.R. n. 19/2012, per l'attuazione del D.P.R. n. 74/2013, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.</i>
Friuli Venezia Giulia	D.P.Reg. n. 0202/Pres. Del 22/10/2014 - BUR n. 45 del 5/11/2014	<i>Regolamento recante modifiche al D.P.Reg. 27 luglio 2011, n. 0176/Pres. (Definizione delle tipologie di opere e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, nonché degli interventi di nuova costruzione, degli interventi su costruzioni esistenti e degli interventi di variante in corso d'opera che assolvono una funzione di limitata importanza statica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e c) della L.R. n. 16/2009).</i>
Lazio	RR n.27 del 26/11/2014 – BUR n.95 del 27/11/2014	<i>Modifiche R.R. 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle Strutture Ricettive all'aria aperta) e successive modifiche.</i>
Lazio	DGR n. 713 del 21/10/2014 – BUR n. 88 del 4/11/2014	<i>Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art. 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Avvio delle procedure riguardanti l'adozione delle linee guida di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 14 maggio 2014, [n. 202] del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.</i>
Lazio	LR n. 10 del 10/11/2014 – BUR n.90 dell'11/11/2014	<i>Modifiche alle leggi regionali relative al governo del territorio, alle aree naturali protette regionali ed alla funzioni amministrative in materia di paesaggio.</i>

Liguria	LR n.36 del 19/11/2014 – BUR n.17 del 20/11/2014	<i>Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio).</i>
Liguria	LR n.32 del 12/11/2014	<i>Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche</i>
Liguria	LR n.30 del 12/11/2014	<i>Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 24 (Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti) e alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia).</i>
Lombardia	DGR n. 10/2640 del 14/11/2014 - BUR n.47 del 18/11/2014	<i>Finanziamento interventi per l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici, nonché di costruzione di nuovi immobili sostitutivi di edifici esistenti a rischio sismico, a valere sul fondo per interventi straordinari della presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>
Lombardia	DGR n. 10/2645 del 14/11/2014 - BUR n.47 del 21/11/2014	<i>Disposizioni relative al rilascio, ai sensi dell'art. 29 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 46/2014, della prima autorizzazione integrata ambientale alle installazioni esistenti "non già soggette ad AIA".</i>
Lombardia	LR n.31 del 28/11/2014 – BUR n. 49 dell'1/12/2014 S.O. n.1	<i>Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato</i>
Lombardia	BUR n. 48 del 26/11/2014	<i>Comune di Milano - Regolamento Edilizio</i>
Lombardia	LR n.29 del 26/11/2014 – BUR n. 48 del 27/11/2014	<i>Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)</i>
Marche	LR n.29 del 17/11/2014 – BUR n. 110 del 27/11/2014	<i>Modifiche alla LR 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio", alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo" e alla legge regionale 29 aprile 2008, n. 8 "Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale".</i>
Puglia	LR n.49 del 5/12/2014 – BUR n. 169 del 10/12/2014	<i>Modifiche alla LR 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale)</i>
Puglia	LR n.50 del 5/12/2014 – BUR n. 169 del 10/12/2014	<i>Modifiche alla LR 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)</i>
Puglia	DGR 2109 del 14/10/2014 – BUR n. 153 del 4/11/2014	<i>Approvazione di schema di Protocollo di Intesa e schema di convenzione per la realizzazione di uno strumento di valutazione per la verifica della fattibilità finanziaria degli interventi di riqualificazione urbana e territoriale che comportano il coinvolgimento di soggetti privati.</i>

Piemonte	DGR n. 16-362 del 29/9/2014 – Suppl. N. 2 al BUR n. 40 del 2/10/2014	<i>Linee di intervento regionali in materia di politiche abitative nel settore dell'affitto, per l'anno 2014.</i>
Piemonte	DPGR n. 5/R dell'1/12/2014 – BUR n. 49 del 4/12/2014	<i>Regolamento regionale recante: "Modifiche all'articolo 4 del regolamento regionale 21 febbraio 2013, n. 4/R (Regolamento dei programmi d'intervento di edilizia sociale sovvenzionata, in attuazione dell'articolo 39, comma 2, della legge 17 febbraio 2010, n. 3 'Norme in materia di edilizia sociale')".</i>
Toscana	LR n.72 del 28/11/2014 – BUR n. 59 del 3/12/2014	<i>Norme sulla competitività del sistema produttivo toscano. - Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 17/2006, alla l.r. 53/2008 e alla l.r. 18/2011.</i>
Toscana	DPGR n.66/R dell'11/11/2014 – BUR n. 54 del 14/11/2014	<i>Modifiche al regolamento n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento").</i>
Toscana	LR n.64 del 7/11/2014 – BUR n. 53 del 12/11/2014	<i>Modifiche alla LR 52/2006 (Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale).</i>
Toscana	LR n.65 del 10/11/2014 – BUR n. 53 del 12/11/2014	<i>Norme per il governo del territorio</i>
Toscana	DGR n. 1044 del 25/11/2014 – BUR n. 48 del 3/12/2014 parte seconda	<i>Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli - di cui al D.L. n. 102/2013, convertito dalla L. n. 124/2013 - criteri e ripartizione risorse.</i>
Umbria	Delib. Ass. Legislativa n.365 del 28/10/2014 – BUR n. 52 dell'11/11/2014	<i>Documento triennale di indirizzo strategico per il turismo 2014/2016 - articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 e successive modificazioni (Testo Unico in materia di turismo)</i>
Valle d'Aosta	LR n.11 del 25/11/2014 – BUR n.49 del 9/12/2014	<i>Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci</i>
Veneto	DGR n. 1925 del 28/10/2014	<i>Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32. Note esplicative (Terzo Piano Casa)</i>
Veneto	LR n.30 del 22/10/2014 – BUR n. 103 del 28/10/2014	<i>Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt".</i>
Prov. Aut. Bolzano	LP n. 23 del 20/10/2014 – BUR n.43 del 28/10/2014	<i>Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura</i>
Prov. Aut. Bolzano	LP n. 9 del 16/10/2014 – BUR n.43 del 28/10/2014	<i>Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo.</i>
Prov. Aut. Bolzano	DGP n. 1259 del 4/11/2014 - BUR n.46 del 18/11/2014	<i>Attuazione del modello di risparmio edilizio</i>
Prov. Aut. Trento	LP n. 12 del 13/11/2014 – BUR n. 46 del 18/11/2014 – S.O. n.2	<i>Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse</i>